



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2) A ENTI ESPONENZIALI DELLA CHIESA CATTOLICA E DELLE ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE.

Approvato con deliberazione C.C. n. 253 del 16/12/2021

INDICE

ART. 1 – Finalità	pag. 3
ART. 2 – Definizioni	pag. 3
ART. 3 – Soggetti beneficiari	pag. 4
ART. 4 – Spese ammesse a contributo	pag. 5
ART. 5 - Determinazione delle somme disponibili	pag. 6
ART.6 – Avviso pubblico e presentazione domande	pag. 6
ART.7 - Commissione e criteri di valutazione	pag. 7
ART. 8 – Riparto e erogazione del contributo	pag. 9
ART. 9 – Obblighi dei beneficiari e cause di decadenza	pag. 9
ART.10 –Entrata in vigore - Disposizione transitoria	pag. 10

ART. 1 – FINALITA’

1. Il presente Regolamento dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 9 comma 1 lettera h) della Legge Regionale Emilia Romagna 21 dicembre 2017 n. 24 "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*" e della DAL 20 dicembre 2018 n. 186 recante la nuova disciplina del contributo di costruzione, al fine di stabilire i criteri e la procedura di riparto e assegnazione agli enti esponentziali della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose, della quota di proventi di oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana, ai sensi dell'art. 7, comma 4 lettera a), b), c) della L.R. 24/2017, che riguardino edifici di culto e relative pertinenze, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, parità di trattamento, pubblicità e partecipazione.
2. I contributi di cui al presente Regolamento hanno natura distinta rispetto ai finanziamenti previsti in altri eventuali atti o provvedimenti amministrativi del Comune di Imola diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. I contributi di cui al presente regolamento sono destinati alla realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e relative pertinenze, ubicati nel territorio comunale.
2. Ai fini del presente regolamento per edifici di culto e relative pertinenze si intendono:
 - gli edifici per il culto aperti pubblico, cioè quelli nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli e le loro pertinenze;
 - gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, cioè edifici adiacenti o comunque connessi con gli edifici per il culto nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, siano comunque svolte, in via prevalente, attività correlate alla pratica religiosa (tra queste rientrano in via esemplificativa gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale e destinati alla abitazione dei ministri del culto, quelli destinati alla formazione religiosa).
 - nelle pertinenze di edifici di culto, come indicato al punto 1.6 della DAL 186/2018 sono comprese anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

3. Le attività svolte negli edifici di cui sopra non devono essere qualificate come aventi rilevanza economica e non devono essere svolte da soggetti con scopi di lucro. Non rientrano pertanto negli interventi finanziabili quelli effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite dall'Ente religioso, che siano qualificate come lucrative e svolte in forma imprenditoriale.
4. Gli edifici destinatari dei contributi devono essere conformi alla normativa edilizia, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle disposizioni del D.lg.s 42/2004.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Soggetti beneficiari sono le confessioni religiose riconosciute dallo Stato Italiano tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici, aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile sul territorio del Comune di Imola, con ciò intendendo la presenza nel territorio comunale di comunità religiose significative che dispongano almeno di un edificio di culto. In mancanza di un'Intesa con lo Stato o del riconoscimento di personalità giuridica, la natura di confessione religiosa dovrà risultare da precedenti riconoscimenti dello Stato (come la destinazione dell'8/1000) e dallo Statuto che ne esprima chiaramente i caratteri.
2. Le confessioni che abbiano stipulato intese con lo Stato Italiano presentano l'atto costitutivo, statuto (se esistente), documento giuridicamente valido attestante il riconoscimento dell'ente religioso da parte dello Stato Italiano. Per le altre confessioni religiose dovrà essere presentato l'atto costitutivo, statuto (se esistente), documento giuridicamente valido attestante il possesso della personalità giuridica.
3. Il contributo è riservato a soggetti che abbiano sui beni oggetto di intervento un diritto di proprietà o altro diritto reale.
4. Sono autorizzati a chiedere il contributo: per la Chiesa Cattolica le Autorità Diocesane e gli ordini religiosi competenti. Per le altre confessioni religiose i legali rappresentanti delle stesse.
5. Ai fini del presente Regolamento ogni confessione religiosa che intende accedere ai finanziamenti comunica preventivamente l'elenco degli edifici di culto e relative pertinenze presenti nel Comune specificando l'area territoriale servita, l'indicazione di massima della comunità dei fedeli che utilizza il luogo di culto e dei servizi erogati, nonché dei servizi religiosi ivi svolti in favore della collettività. L'elenco resta aperto a successive variazioni che l'Ente religioso si impegna a comunicare.

ART. 4 - SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

1. Sono ammesse al contributo le spese per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana di cui all'art. 7 comma 4 lett. a) “qualificazione edilizia”, lett. b) “ristrutturazione urbanistica”, lett. c) “addensamento o sostituzione urbana” della L.R. n. 24/2017,

Gli interventi devono essere conformi agli strumenti urbanistici, alla normativa edilizia ed essere eseguiti con il titolo edilizio previsto dalla vigente normativa e conformemente al titolo stesso.

Non sono finanziabili gli interventi effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite dall'Ente religioso, che abbiano rilevanza economica.

Per interventi di “qualificazione edilizia” si intendono gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia anche mediante demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo dell'edificio. Sono inoltre compresi gli interventi funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, alla sicurezza sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità. La nuova costruzione è ammessa limitatamente al solo ampliamento.

Il riferimento è agli interventi edilizi definiti nell'allegato A alla L.R. Emilia Romagna n. 15 del 2013.

2. Sono ammessi a contributo altresì, gli interventi di cura delle aree e di pulizia dei muri di pertinenza degli edifici religiosi quando complementari ad altro intervento edilizio sugli edifici religiosi medesimi e che, prese singolarmente, non siano di manutenzione ordinaria.

3. Tra le spese ammesse a contributo possono essere incluse le spese tecniche di progettazione purché relative ai lavori oggetto della richiesta di contributo.

4. Sono esclusi dal contributo interventi con preventivi di spesa inferiori a €. 20.000.

5. Sono esclusi dal contributo le utenze, l'acquisto di strumentazione, arredi, veicoli e simili.

6. Possono essere ammessi a contributo gli interventi in corso di realizzazione o già eseguiti, a condizione che gli stessi siano stati conclusi da non oltre tre anni dalla data di presentazione della domanda. Farà fede la data di fine lavori relativa al titolo edilizio, comunicata al Comune.

7. Nel caso in cui la quantificazione del contributo concesso sia fatta in base a preventivi di

spesa, l'erogazione rimane comunque subordinata all'effettivo completamento delle opere e presentazione della documentazione comprovante le spese effettive sostenute.

8. Un medesimo intervento già in parte finanziato, potrà essere riproposto in occasione dei successivi avvisi e potrà essere ammesso al contributo solo per la parte non finanziata e nei limiti dell'importo massimo erogabile ai sensi del presente regolamento.
9. Qualora l'intervento fruisca di altri contributi economici da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico (ad eccezione dei finanziamenti ex art. 47, comma 2, L. 222/85 – 8 per mille) ovvero di sgravi fiscali sulla base della normativa vigente sarà possibile presentare domanda di contributo solo per la parte non finanziata. In tal caso il richiedente dovrà indicare dettagliatamente il soggetto finanziatore e l'entità del contributo o lo sgravio fiscale.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI

1. Il Comune di Imola determina, in conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 18/6/2020, la quota da destinare agli Enti religiosi nella misura del 7% (sette per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) incassati nell'anno finanziario precedente. Tali somme confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione che viene applicata al bilancio nell'anno di assegnazione del contributo.
2. Il Dirigente del Servizio Ragioneria comunica al Dirigente del Servizio competente le somme effettivamente introitate dal Comune per oneri di U2 ed accantonate.
3. Gli importi non distribuiti, rinunciati o revocati andranno a incrementare di pari somma la cifra da distribuire nel successivo avviso.

ART. 6 - AVVISO PUBBLICO E PRESENTAZIONE DOMANDE

1. Con cadenza annuale o biennale, il Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, cui compete la procedura, approva un apposito avviso pubblico con cui dà notizia dell'entità della somma erogabile nonché dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande.
2. Per la predisposizione delle domande e il riparto/assegnazione dei fondi si fa riferimento a quanto contenuto nel presente regolamento.
3. Unitamente all'avviso è approvata anche la modulistica da utilizzare

obbligatoriamente per la presentazione dell'istanza, la quale avrà le caratteristiche di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000. L'istanza dovrà essere accompagnata dalla documentazione indicata nell'avviso.

4. Il termine per presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni 30 dalla data di pubblicazione dell'avviso al quale viene data idonea pubblicità sul sito del Comune. Sono ammesse esclusivamente le istanze presentate sull'apposita modulistica e che presentino i requisiti e tutta la documentazione prevista dal Regolamento, dall'avviso e dalla modulistica. Non sono ammesse domande che pervengano dopo il termine perentorio fissato nell'avviso.
5. Per accedere al contributo gli Enti religiosi devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente.
6. Per ogni avviso è ammessa una sola domanda per ciascuna confessione religiosa come indicate all'art. 3, relativa ad un unico intervento riguardante un edificio e aree di pertinenza.
7. Il responsabile del procedimento entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, può richiedere eventuali integrazioni di documenti o chiarimenti, assegnando agli interessati un ulteriore termine perentorio di 30 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda verrà ritenuta rinunciata ed esclusa dall'assegnazione.
8. Verificata la regolare presentazione e completezza delle domande, il responsabile di procedimento formula l'elenco delle domande ammissibili da sottoporre alla Commissione di valutazione.

ART. 7 - COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La Commissione di valutazione è individuata dal Dirigente ed è composta da personale tecnico interno all'Ente con il compito di valutare le istanze pervenute.
2. La graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento viene redatta dalla Commissione entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco delle domande ammesse, sulla base dei seguenti criteri preferenziali:
 - a) tipo di edificio, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:
 - edificio di importanza storica, artistica, architettonica, soggetto a tutela ai sensi

del D.lgs. 42/2004 (Parte II) con le relative aree di pertinenza;

- edificio di interesse storico-culturale e testimoniale individuati dallo strumento urbanistico vigente con le relative aree di pertinenza;
- altri edifici.

Fino ad un massimo di punti 15.

b) Uso dell'edificio, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- edificio di culto;
- edificio destinato ad attività ricreative e di aggregazione della comunità;
- altri edifici.

Fino ad un massimo di punti 6.

c) Tipo di intervento, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia con o senza ampliamento volumetrico;
- opere di manutenzione straordinaria.

Fino ad un massimo di punti 15.

d) Contenuto dell'intervento, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- interventi sulle coperture e le strutture portanti per adeguamento o miglioramento sismico;
- realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche;
- opere di adeguamento igienico sanitario;
- messa a norma degli impianti;
- interventi finalizzati al risparmio energetico;
- opere di sistemazione di aree ludiche e relativi arredi.

Fino ad un massimo di punti 20.

e) Presenza di attività sociali e culturali gratuite aperte alla collettività - Fino ad un massimo di punti 5.

f) Entità dell'utenza servita dall'edificio – Fino ad un massimo di punti 5.

g) Ulteriori criteri di valutazione potranno essere definiti con l'avviso pubblico per integrare o meglio esplicitare quelli sopra indicati.

3. In caso di parità saranno privilegiati gli interventi delle confessioni religiose che negli

anni precedenti non hanno beneficiato del contributo.

4. La Commissione redige il verbale con l'elenco degli interventi ammessi a contributo e della somma massima finanziabile per ogni domanda.

Art. 8 – RIPARTO E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Giunta approva l'elenco degli interventi ammessi a contributo e provvede al riparto delle risorse. Il contributo, dato a ciascun intervento, tenuto conto della graduatoria della Commissione, non potrà essere superiore al 50% dell'importo complessivo della spesa effettivamente sostenuta relativamente agli interventi ammessi, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.
2. Il contributo viene erogato dal Dirigente dietro presentazione di documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta (es. copie conformi di fatture e relativo bonifico di pagamento o di fatture elettroniche fiscalmente valide e quietanzate) che deve corrispondere a quanto previsto nel preventivo di spesa ammesso. Le spese sostenute ma non contemplate nel preventivo non verranno considerate ai fini della liquidazione. Le spese di progettazione ammesse a contributo verranno erogate a conclusione dei lavori cui si riferiscono. In nessun caso verranno erogate anticipazioni.
3. Alla documentazione fiscale di cui al punto precedente dovrà essere allegata una relazione descrittiva dei lavori effettuati e copia dell'atto unilaterale d'obbligo di cui al successivo art. 9.
4. L'ufficio si riserva la facoltà di seguire sopralluoghi per la verifica degli interventi eseguiti.
5. Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione dell'avviso, fatte salve le sospensioni per la richiesta di documentazioni integrativa/chiarimenti.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CAUSE DI DECADENZA

1. L'assegnazione delle risorse è subordinata all'impegno, assunto dai beneficiari con atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi. Tale termine decorre dalla data di assegnazione del contributo in oggetto; in caso di intervento finalizzato al cambio di destinazione d'uso il termine decorre dal deposito della segnalazione certificata di conformità edilizia e per l'agibilità.

2. Gli interessati, pertanto, dovranno sottoscrivere il predetto atto e provvedere alla relativa registrazione e trascrizione nei termini di legge con spese a loro carico.
3. E' causa di decadenza dall'assegnazione del contributo:
 - la realizzazione di lavori diversi da quelli ammessi o previsti dal titolo abilitativo;
 - il mancato rispetto dell'impegno di cui all'atto d'obbligo del mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi;
 - la declaratoria di inefficacia del titolo abilitativo;
 - il mancato avvio dell'intervento entro un anno e ultimazione entro tre anni dall'assegnazione.
4. La decadenza comporta la revoca del contributo ed il recupero della somma eventualmente già erogata, gravata di interessi legali.
5. Il mancato rispetto dell'impegno assunto con l'atto unilaterale d'obbligo, oltre alla decadenza dall'assegnazione del contributo, comporterà la sanzione accessoria del divieto di partecipare a successivi avvisi per l'assegnazione del contributo in oggetto, per i successivi tre anni.
6. Tutte le somme rinunciate, revocate o non distribuite verranno accantonate e sommate a quelle che si renderanno disponibili l'anno successivo per le finalità di cui al presente Regolamento.
7. Tutte le dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione e della liquidazione del contributo costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Con il primo avviso si assegnano le somme maturate dal 8 luglio 2020 ed anni a seguire.